

COMPARTO ANCI
BOZZA 1° CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA COMUNICARE S.R.L.

TITOLO I

APPLICAZIONE, DECORRENZA E DURATA

ART. 1

(Ambito di applicazione)

1.1 Il presente contratto, stipulato ai sensi dell'art. 7 CCNL -ANCI, si applica al personale dipendente da ComuniCare s.r.l. *con contratto ANCI*

ART. 2

(Decorrenza e durata)

2.1 Il presente contratto entra in vigore il 1° gennaio 2012 ~~ed ha durata quadriennale.~~

2.2 Successivamente alla scadenza le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite da un successivo contratto collettivo decentrato.

TITOLO II

CRITERI GENERALI IN MATERIA DI SISTEMA INDENNITARIO E PREMIO DI PRODUZIONE

ART. 3



(Indennità di cassa e maneggio valori)

3.1 In favore del dipendente che è quotidianamente incaricato del maneggio di danaro e/o valori, con onere per errori, per funzioni di cassa e/o portavalori, è corrisposta una indennità mensile pari al 5% della paga base corrispondente al livello di appartenenza. Tale indennità va commisurata ai giorni di presenza in servizio e si cumula con eventuali altre indennità.

ART. 4

(Premio di produzione)

4.1 Ai sensi dell'art. 66 del CCNL ANCI, allo scopo di promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di produttività e di economicità dell'ente e nella qualità dei servizi, è annualmente previsto un premio di produzione, erogabile su base individuale e secondo le compatibilità di bilancio. Tale premio ha la finalità di coinvolgere e far partecipare tutti i lavoratori in servizio al miglioramento continuo della ComuniCare s.r.l.

su  

4.2 Il premio di produzione è erogato in relazione al periodo di effettivo servizio; i giorni di assenza dovuti a malattia, congedo di maternità e di paternità, congedi parentali ex art. 32, 33 e 36 D. Lgs. 151/2001, legge n. 104/92, obbligo di testimonianza in tribunale, sono considerati, ai fini della corresponsione del premio di produzione, giorni di effettiva presenza.

4.3 Il 60% della somma destinata al premio di produzione sarà ripartita tra tutto il personale ed il 40% in base a valutazioni del Dirigente Operativo e/o Amministratore Unico in ragione dell'apporto quali/quantitativo assicurato dallo stesso all'effettivo raggiungimento degli obiettivi della società.

4.4. *Il presente trattamento si intende corrisposto anche per il 2011 e rispetto all'ammontare l'azienda si impegna a garantire la somma corrisposta per l'annualità 2010 pari ad euro 10.000,00*

TITOLO III

CORSI PROFESSIONALI

Non si computa ~~la parte variabile di~~ ~~di ANCI che dovrebbe essere corrisposta da Comuni~~ secondo gli usi familiari fr ANCI e la parte sindacale -
ART. 5.
(Criteri generali per la formazione e l'accesso ai corsi professionali) *21/12/2011*

5.1 Tutto il personale è destinatario dei processi di formazione, e questi possono essere articolati in modo da riguardare, di volta in volta, tutto il personale o una sua parte.

5.2 Il piano di formazione annuale dei corsi è portato a conoscenza delle OOSS. firmatarie del CCNL da ComuniCare s.r.l.

5.3 L'avvio del personale ai corsi avviene tenuto conto delle singole attitudini e con garanzia di pari opportunità.

5.4 La partecipazione ai corsi è obbligatoria, salvo motivato impedimento, ma non costituisce, di per sé, condizione per le progressioni di carriera.

TITOLO IV

ISTITUTI VARI

ART. 6

(Copertura assicurativa integrativa)

ComuniCare riconferma per tutti i dipendenti la copertura assicurativa integrativa sanitaria ed infortuni, professionali ed extraprofessionali, attualmente in essere con Assicurazioni Generali per i dipendenti ANCI.

ART. 7

(Maternità)

7.1 Per tutto il periodo del congedo di maternità le lavoratrici hanno diritto all'integrazione dell'indennità giornaliera erogata dall'INPS fino al raggiungimento del 100% della retribuzione.

SV GDC
all.
[Signature]

7.2 A parziale deroga di quanto stabilito all'articolo 49.5 CCNL - ANCI, per il primo mese di congedo parentale è corrisposta un'indennità fino al raggiungimento del 100% della retribuzione; per il secondo mese fino al raggiungimento dell'80% della retribuzione; per i periodi successivi fino al raggiungimento del 30% della retribuzione.

ART. 8

(Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza)

8.1 Sul punto, le parti fanno rinvio, facendole proprie in quanto compatibili, alle disposizioni contenute nell'Accordo Interconfederale Confindustria, Cgil, Cisl, Uil del 22.06.1995.

21 Dicembre 2011

Giuseppe Russo

CISL FP

Gabriella Di Girolamo

Alberto Quattrone

UILPA

Stefano Mammola

FP CGIC

Alberto Mili

UIL FPL

G. Torluccio

D. Levari